

Bollo auto in ritardo: come ridurre la sanzione col ravvedimento

SINTESI OPERATIVA

Per i ritardi nel pagamento del bollo auto commessi dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è scesa dal 30% al 25%; entro 90 giorni si riduce al 12,5% e, nei primi 15 giorni, è proporzionata a ciascun giorno di ritardo. Il ravvedimento operoso consente un ulteriore abbattimento se si interviene prima del controllo, aggiungendo al tributo la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Chi rileva l'omissione deve verificare subito scadenza, importo dovuto e procedura prevista dalla propria Regione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con il decreto legge 162/2026, che ha introdotto per il 2027 l'esenzione dalla tassa automobilistica per alcune categorie di veicoli, torna d'attualità anche il tema delle sanzioni collegate al cosiddetto bollo auto, un tributo che, al di fuori dei casi agevolati, continua a esporre chi non versa entro i termini a penalità e interessi. Alle irregolarità nel pagamento della tassa automobilistica si applica infatti la disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, come modificata dal cosiddetto Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) per le violazioni commesse dal primo settembre 2024 in avanti.

UN TRIBUTO REGIONALE CON SANZIONI DI FONTE STATALE

Trattandosi di un tributo il cui gettito confluisce alle Regioni, la gestione pratica del bollo auto risente anche delle disposizioni e delle procedure fissate dall'ente regionale competente, che può variare da territorio a territorio su aspetti organizzativi quali le modalità di pagamento o gli strumenti di controllo. Il quadro sanzionatorio resta però quello unico e generale previsto per gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi erariali dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997: sono le stesse amministrazioni regionali a confermarne, sui rispettivi siti istituzionali, l'applicazione alla tassa automobilistica.

LA SANZIONE ORDINARIA: SCESA DAL 30% AL 25%

Per stabilire quale sanzione si applichi, occorre anzitutto guardare alla data in cui la violazione è stata commessa. Fino al 31 agosto 2024, l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento sconta la vecchia sanzione ordinaria del 30% sull'importo non versato; dal primo settembre 2024, invece, il D.Lgs. 87/2024 ha abbassato la penalità "a regime" al 25%, coerentemente con la revisione generale del sistema sanzionatorio tributario avviata da quel provvedimento.

La sanzione non colpisce soltanto chi omette del tutto il pagamento: la medesima disciplina scatta anche quando il bollo viene versato dopo la scadenza, oppure per un importo inferiore a quello dovuto. In questa seconda ipotesi, la penalità si calcola soltanto sulla parte non corrisposta in tempo, non sull'intero tributo.

LE RIDUZIONI PER I RITARDI CONTENUTI

A prescindere dal ravvedimento operoso, l'articolo 13, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 471/1997 prevede riduzioni automatiche per chi ritarda di poco. Chi versa entro 90 giorni dalla scadenza vede la sanzione ordinaria del 25% dimezzata al 12,5% (con la vecchia aliquota del 30%, la riduzione portava invece al 15%). Per i ritardi entro i 15 giorni, la misura scende ulteriormente in proporzione ai giorni effettivi di ritardo: oggi lo 0,83% per ciascun giorno, contro l'1% giornaliero previsto in precedenza.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA VIA PIÙ CONVENIENTE

Più conveniente delle riduzioni automatiche appena viste può rivelarsi la regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e a sua volta rivisto dal Decreto Sanzioni quanto ai tagli riconosciuti per le diverse ipotesi di ritardo. Con il ravvedimento, alla sanzione ordinaria, oppure a quella già ridotta per i pagamenti entro 15 o 90 giorni, si applica un ulteriore abbattimento legato alla velocità con cui il contribuente sana da sé la propria posizione, prima che l'amministrazione avvii un controllo.

Regolarizzando entro i primi 15 giorni di ritardo, la sanzione effettiva si ottiene applicando la misura ordinaria dello 0,83% per ogni giorno di ritardo e riducendola ulteriormente a un decimo, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 472/1997. In pratica, su un importo da ravvedere di 1.000 euro, trascorsi 6 giorni dal termine di legge, la sanzione dovuta è di appena 5 euro: 1.000 euro per lo 0,83%, per 6 giorni, diviso 10.

IL CALCOLO COMPLETO: SANZIONE E INTERESSI

Alla sanzione così ridotta vanno poi sommati gli interessi al tasso legale, fissato all'1,60% annuo dal primo gennaio 2026 dal decreto ministeriale del 10 dicembre 2025, calcolati giorno per giorno dalla scadenza fino al momento dell'effettivo pagamento. Nell'esempio precedente, gli interessi su 1.000 euro di bollo versati con 6 giorni di ritardo ammonterebbero a circa 0,26 euro: 1.000 euro per l'1,60%, per 6 giorni, diviso 365.

Regolarizzare la posizione tramite ravvedimento significa dunque versare insieme tre voci: il tributo, cioè il bollo omesso o la differenza ancora dovuta; la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo; gli interessi legali maturati sull'intero periodo. Per i ritardi molto brevi, il risultato è un costo aggintivo minimo rispetto all'importo del tributo.

COSA CAMBIA SE INTERVIENE UN ACCERTAMENTO

Se il contribuente non regolarizza spontaneamente, l'amministrazione recupera il bollo non versato, gli interessi e la sanzione ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa sulla riscossione. La differenza con il ravvedimento è netta: sanare da sé la posizione consente penalità molto più basse della sanzione ordinaria del 25% (o del 12,5% entro i 90 giorni), mentre un avviso notificato dall'amministrazione dopo la scadenza dei termini per ravvedersi applica la sanzione nella misura piena prevista per quel caso.

Non ogni irregolarità rilevata dall'amministrazione corrisponde però a un mancato pagamento reale. Possono capitare errori di abbinamento fra pagamento e veicolo, targhe riportate in modo inesatto, versamenti regolari ma non recepiti dagli archivi regionali, oppure situazioni in cui il contribuente ritiene applicabile un'esenzione, come quella prevista per il 2027 dal decreto legge 162/2026. Di fronte a un avviso ritenuto scorretto, resta comunque possibile ricorrere agli strumenti di autotutela dell'amministrazione regionale competente, senza perdere di vista i termini per l'eventuale tutela giurisdizionale, che restano validi in caso di rigetto dell'istanza.

UN CONSIGLIO OPERATIVO PER CHI SI ACCORGE IN RITARDO

Chi si accorge di non aver versato il bollo auto entro la scadenza ha convenienza a muoversi in fretta: come mostra il calcolo sopra riportato, i primi giorni di ritardo comportano sanzioni molto contenute, destinate a crescere progressivamente col passare del tempo fino a raggiungere la misura piena, una volta superata la finestra di ravvedimento più favorevole. Controllare subito la propria posizione, magari tramite i portali regionali dedicati al pagamento del bollo, resta perciò la mossa più efficace per contenere il costo complessivo di un versamento tardivo.

RITARDO NEL PAGAMENTO	SANZIONE APPLICABILE (VIOLAZIONI DAL 1° SETTEMBRE 2024)
Fino a 15 giorni, con ravvedimento	0,83% per ogni giorno di ritardo, ridotto a 1/10 (ravvedimento breve)
Fino a 15 giorni, senza ravvedimento	0,83% per ogni giorno di ritardo (riduzione automatica di legge)
Da 16 a 90 giorni	12,5% (metà della sanzione ordinaria del 25%)
Oltre 90 giorni, senza ravvedimento	25% dell'importo non versato



Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (22/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*